

Raccomandata AR

Spettabile
Commissione Europea
Segretario Generale
Rue de la Loi / Wetstraat 170
B-1049 Bruxelles
Belgique

1. **Denunciante:** Movimento per la Difesa dei Territori con sede a Nicosia, Vicolo I Trappeto Sant'Agata n. 19. Associazione di promozione sociale
2. **Settore di attività:** promozione sociale a tutela dei territori
3. **Rappresentata da:** ing. Fabio Bruno, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella qualità di Presidente del MDT. Assistito da: Avv. Giuseppe Agozzino, nato a [REDACTED] il [REDACTED].
4. **Cittadinanza:** italiana
5. **Recapito:** fabio.t.bruno@gmail.com
6. **Stato membro** che non ha ottemperato al diritto comunitario: Repubblica Italiana.
7. **Provvedimento legislativo** italiano oggetto di denuncia: comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016)
8. **Violazione diritto europeo:**
 - a. DIRCEE 12/12/2006 n. 2006/123/CE. Principio della scarsità delle risorse naturali.
 - b. Violazione della Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2004, ratificata dall'Italia con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006
 - c. Art. 4 DIRCEE 30/05/1994 n. 94/22/CE lett. b)
 - d. Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (2011/2072(INI)): Art. 191 e 194 TFUE
9. **Descrizione dei fatti:** vedi allegato/See Annex A.

Allegato A/Annex A.

L'Italia ha modificato l'art. 6 comma 17 del D.lgs. 152/2006 con il comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il testo precedente la modifica disponeva che «...Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, *fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data...*».

Il testo attuale prevede che « Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati *sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento*, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

La normativa nazionale è in contrasto con il diritto europeo. In particolare, ad avviso di questa associazione, si rilevano le seguenti violazioni:

1) **Violazione della DIRCEE 12/12/2006 n. 2006/123/CE.** L'art. 12 della Direttiva, prevede che «1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario».

La norma impugnata, con il prevedere la proroga dei titoli abilitati già rilasciati, che sono *fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento*, viola il principio della durata limitata adeguata prevedendo nei fatti un rinnovo automatico ed un indebito vantaggio agli attuali possessori dei titoli abilitanti.

In questi termini si veda la recente sentenza nr. 17/2016 della Corte Costituzionale italiana “Ammissibilità del referendum abrogativo, avente ad oggetto le seguenti disposizioni: - art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”.

Quanto al principio di *scarsità della risorsa naturale* lo stesso non può avere solo un valore in termini di “risorsa produttiva” ma più propriamente nel senso di impedire (art. 12 par. 2 DIRCEE 2006/123) una *durata illimitata* delle autorizzazioni quando la risorsa naturale è scarsa.

Nel nostro caso la *risorsa naturale scarsa* si riferisce sia al limitato numero di riserve di idrocarburi, ma soprattutto al **mare, all'ambiente marino ed al paesaggio marino-costiero**. La persistenza delle piattaforme *finché abbia vita il giacimento* elude il vincolo delle attuali condizioni globali del mare e dell'ambiente marino, irreversibilmente pregiudicate da attività di perforazione, ricerca ed estrazione *senza limiti di durata*, ciò in violazione ai principi di tutela del mare di cui alla Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall'Inquinamento - Convenzione di Barcellona.

Ma anche a voler considerare la *scarsità della risorsa* come riferibile al giacimento, valgono per analogia le conclusioni dell'avvocato Generale Maciej Szpunar, presentate il 25 febbraio 2016 nelle Cause riunite C-458/14 e C-67/15, secondo il quale, «in particolare, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 prevede che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, le autorizzazioni debbano essere rilasciate mediante una procedura di selezione imparziale e trasparente, per una durata limitata, e non possano prevedere un rinnovo automatico. 45. Tali disposizioni sarebbero private di effetto utile se agli Stati membri fosse consentito eluderle invocando una giustificazione basata sul diritto primario. 46. Ritengo, pertanto, che, qualora l'articolo 12 della direttiva 2006/123 sia applicabile, l'esame della conformità della normativa nazionale di cui trattasi debba essere effettuato alla luce di tale disposizione, escludendo le norme del diritto primario». Se tale ragionamento vale per la durata delle concessione balneari riferite ai beni demaniali (demanio marittimo), a maggior deve valere per la più grande delle risorse marine, il mare e l'ambiente marino, appunto.

2) Violazione della Convenzione europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e sottoscritta a Firenze il 19 luglio 2004, ratificata dall'Italia con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006

Inoltre, la norma impugnata, con il prevedere la proroga dei titoli abilitanti già rilasciati che sono *fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento*, è in violazione dei principi di protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario, come il *diritto al paesaggio*. La permanenza delle piattaforme di trivellazione *per la durata di vita utile del giacimento*, è stata adottata prescindendo dalla valutazione dell'impatto sull'ambiente, e sul patrimonio culturale, intendendosi ricompreso in questa ultima espressione il *diritto al paesaggio*.

Sulla base della Convenzione, art. 5, «Ogni Parte si impegna a: a) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità; b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6».

Con il termine “paesaggio” si intende art. 1 «una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».

La permanenza delle piattaforme di trivellazione *per la durata di vita utile del giacimento*, e quindi per un tempo indefinito, attua un profondo sconvolgimento del paesaggio costiero italiano, per di più in aree del territorio di altissimo pregio naturalistico.

- 3) **Violazione dell'art. 4 DIRCEE 30/05/1994 n. 94/22/CE lett. b)**, secondo il quale Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché «la durata dell'autorizzazione non superi il periodo necessario per portare a buon fine le attività per le quali essa è stata concessa. Tuttavia le autorità competenti possono prorogare la durata dell'autorizzazione se la durata stabilita non è sufficiente per completare l'attività in questione e se l'attività è stata condotta conformemente all'autorizzazione». Con la norma impugnata, in realtà, l'Italia ha prorogato i titoli abilitativi non in relazione alle finalità per le quali è stata concessa l'autorizzazione ma *per la durata di vita utile del giacimento*. In questo modo permettendo all'utilizzatore di mantenere l'attività fino all'esaurimento della risorsa naturale e non in relazione agli scopi che sono stati autorizzati.
- 4) **Violazione della Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (2011/2072(INI))**. Secondo la risoluzione, «l'articolo 191 del TFUE sancisce che la politica dell'Unione in materia ambientale deve mirare a un elevato livello di tutela ed essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”». Con la norma impugnata, l'Italia ha violato il principio di precauzione, dell'azione preventiva e del principio di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente dalla permanenza delle piattaforme di trivellazione *per la durata di vita utile del giacimento*.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto, si chiede alla Commissione Europea di prendere in carico la presente denuncia.

Il Presidente
ing. Fabio Bruno

L'avvocato estensore
Giuseppe Agozzino